



COMUNE DI CASARILE

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione

Copia

N. 8 del 25-03-2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) IMU, TASI, TARI - Approvazione aliquote e tariffe - Anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari, presso il **Centro civico**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO** Sig. **ANTONIO MARIO CIVARDI** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P/A	Giustificati
ANTONIO MARIO CIVARDI	P	
FEDERICA DOMINONI	P	
GIUSEPPE BRUSADELLI	P	
AMERIGO FILIPPINI	P	
PIERLUISA NEGRI	P	
SIPONTINA LA SCALA	P	
VERONICA MONTORSI	P	
GIULIO FAINA	P	
VITTORIO ALZIATI	P	
DAMIANO ROMEO	P	
FULVIO MASSIMILIANO RIGHI	P	
GUIDO LUCA TAFURI	P	
CARLO TRABATTI	P	
Presenti 13 Assenti 0		

Partecipa all'adunanza Il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Umberto Fazia Mercadante** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO MARIO CIVARDI, SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) IMU, TASI, TARI - Approvazione aliquote e tariffe - Anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il D.M. n. 244 del 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 14 del 02/04/16 con la quale sono state definite e approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo **dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusa dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,2 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	7,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,2 per mille con riduzione del 25% della base imponibile
Aliquota fabbricati produttivi di cat. D)	9,2 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	9,2 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,2 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il

presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili nel 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 140.000,00
Cura del verde pubblico	€ 32.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 20.000,00
Sgombero neve	€ 5.000,00
Altri servizi	€ 8.000,00
TOTALE	€ 205.000,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusa dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,4 per mille detrazione € 50,00

Aliquota altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per fabbricati cat. D e aree fabbricabili	1,4 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce	1 per mille

Considerato che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che, poiché la società "Sasom Srl" affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, ha già comunicato che il rinnovo contrattuale, comporterà un aumento della spesa rispetto all'anno precedente, il Comune ritiene opportuno adeguare le tariffe TARI deliberate nel 2015 e confermate nell'anno 2016, in modo da garantire, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente

Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la L. n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU + TASI	ACCONTO	16 GIUGNO 2017
	SALDO	16 DICEMBRE 2017
TARI	I RATA	30 MAGGIO 2017
	II RATA	30 SETTEMBRE 2017
	Unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2017	

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2014 e ss. mm;

VISTO il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

PRESA cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

CHIEDE ED OTTIENE la parola il Consigliere Sig. Romeo Damiano il quale dichiara, a nome del Gruppo consiliare Il PONTE CASARILE, che lui rappresenta: ci asteniamo perché sono decisioni dell'Amministrazione;

Con voti espressi per alzata di mano,

favorevoli	n. 9;
astenuti	n. 4 (Consiglieri Sigg.ri Romeo Damiano, Righi Fulvio Massimiliano, Tafuri Guido Luca e Trabatti Carlo)

Consiglieri presenti e votanti n. 13;

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe

1. in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusa dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,2 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	7,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,2 per mille con riduzione del 25% della base imponibile
Aliquota fabbricati produttivi di cat. D)	9,2 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	9,2 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,2 per mille

· di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusa dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,4 per mille

Aliquota altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per fabbricati cat. D e aree fabbricabili	1,4 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce	1 per mille

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la seguente detrazione per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 **Detrazione € 50,00**

· di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni Tasi ai sensi dell'art. 11 del Regolamento TASI vigente:

a) riduzione per immobili inagibili, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;

b) fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico,: riduzione del 50%;

· di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

· di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 100 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2017.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017, di seguito riportato:

PIANO FINANZIARIO ANNO 2017

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade	€ 111.082,40
CRT – costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€ 42.453,18
CTS – costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 88.819,50
AC - altri costi operativi di gestione	€ 68.000,00
CRD – costi di raccolta differenziata per materiale	€ 136.675,00
CTR – costi di trattamento e riciclo	€ 41.955,10
TOTALE COSTI OPERATIVI	€ 488.985,18
CARC – costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso	€ 8.186,33
CGG – costi generali di gestione	€ 70.828,49
TOTALE COSTI COMUNI	€ 79.014,82
TOTALE GENERALE	€ 568.000,00
QUOTA ATTRIBUIBILE ALLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA	€ 258.097,22
QUOTA ATTRIBUIBILE ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	€ 309.902,78

di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE

N.COMPONENTI	KA	KB	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	0,84	0,92	0,5579	46,69
2	0,98	1,66	0,6509	84,25
3	1,08	2,04	0,7174	103,53
4	1,16	2,46	0,7705	124,85
5	1,24	3,01	0,8237	152,76
6 o più comp.	1,30	3,40	0,8635	172,56

TARIFFE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE CATEGORIA	KC	KD	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	3,88	0,7627	0,9845
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,34	1,1964	1,6088
3	Stabilimenti balneari	-----	-----	---	----
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,6430	0,9008
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,50	1,9890	2,6644
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,30	1,3609	1,8524
7	Case di cura e riposo	-----	-----	----	----
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	1,6899	2,3599
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	0,8673	1,2129
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	1,6600	2,3142
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,2731	3,1592
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,04	8,50	1,5553	2,1569
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	1,7347	2,4056
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,00	1,3609	1,7762
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,00	1,6300	2,0300
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,30	39,67	7,9261	10,0665
17	Bar, caffè, pasticceria	5,00	29,82	7,4775	7,5670
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	18,53	3,5592	4,7021
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	3,9032	5,4329
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	9,0627	12,6168
21	Discoteche, night club	1,64	10,50	2,4526	2,6644

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano,

favorevoli n. 9;
astenuti n. 4 (Consiglieri Sigg.ri Romeo Damiano, Righi Fulvio
Massimiliano, Tafuri Guido Luca e Trabatti Carlo)

Consiglieri presenti e votanti n. 13;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4°
- del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.



COMUNE DI CASARILE
Provincia di Milano
Piazza Comunale, 4 – 20080 Casarile
Tel. 02 – 905.793.1 - Fax 02 – 900.92.021
C.F. 80100370156 – Part. I.V.A. 06301130156

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) IMU, TASI, TARI - Approvazione aliquote e tariffe - Anno 2017.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to LUCIA CECCHI

Casarile, lì 15-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to LUCIA CECCHI

Casarile, lì 15-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 28.5.1997, esecutiva, sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa, esprime parere Favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Umberto Fazia Mercadante

Casarile, lì 15-03-2017

DATA SEDUTA	25-03-2017	DELIBERAZIONE	N. 8
--------------------	-------------------	----------------------	-------------

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ANTONIO MARIO CIVARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____

03-04-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casarile, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Umberto Fazia Mercadante

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Casarile, lì 14-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Umberto Fazia Mercadante
